

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3639 del 01/07/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 intestata all'Impresa Individuale NANNI GIORGIO per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Cà Pasquetta
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3789 del 01/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 intestata all'Impresa Individuale NANNI GIORGIO per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Cà Pasquetta

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale NANNI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Cavour n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Bagno di Romagna n. 11982 del 21/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Bagno di Romagna (FC), Località Cà Pasquetta”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014 con Prot. Com.le 16142;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata da Arpae con:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2799 del 11/06/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “RECUPERO RIFIUTI” l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “EMISSIONI IN ATMOSFERA” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali;

Vista la domanda come correttamente presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/06/2023, acquisita al Prot. Unione 21134 e da Arpae al PG/2023/106955, dall'**Impresa Individuale NANNI GIORGIO**, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell' art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Viste le integrazioni volontarie presentate in data 26/06/2023, acquisite al Prot. Unione 22493 e da Arpae al PG/2023/112655;

Considerato che in data 19/10/2023 il responsabile dell'endoprocedimento “Rifiuti” ha trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento rifiuti art. 216 del D.Lgs. 152/06” e che pertanto con Nota Prot. Unione 38329 del 30/10/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/184402, il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza relativi anche ad ulteriori

motivi ostativi espressi dal Comune di Bagno di Romagna in merito alla conformità urbanistico-edilizia;

Considerato che in data 08/11/2023 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite al Prot. Unione 39424 e da Arpae al PG/2023/190448;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 25/06/2024, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed ha proposto la sostituzione integrale del vigente Allegato A;
- Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell' art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 23/05/2024, ove è stata proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato B;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali: Rapporto Istruttorio acquisito in data 18/10/2023 ove è stata proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato C e Relativa Planimetria;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 25/06/2024 la ditta NANNI GIORGIO risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale NANNI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Cavour n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Bagno di Romagna n. 11982 del 21/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Bagno di Romagna (FC), Località Cà Pasquetta”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014 con Prot. Com.le 16142, come segue:

- **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **l'ALLEGATO B vigente è sostituito con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **l'ALLEGATO C e Relativa Planimetria vigente è sostituito con l'ALLEGATO C e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale NANNI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Cavour n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Bagno di Romagna n. 11982 del 21/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Bagno di Romagna (FC), Località Cà Pasquetta”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014 con Prot. Com.le 16142, **come segue**:
 - **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'ALLEGATO B vigente è sostituito con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'ALLEGATO C e Relativa Planimetria vigente è sostituito con l'ALLEGATO C e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla

ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che con determinazione dirigenziale Det. n. 3649 del 02/12/2014, prot. n. 110358, e s.m.i. è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in favore della ditta individuale **NANNI GIORGIO**, per l'impianto sito in Comune di Bagno di Romagna Località Cà Pasquetta - San Piero in Bagno;

Tenuto conto che l'AUA sopraccitata ricomprende, all'Allegato A "Recupero rifiuti", la comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/03/2023 - P.G.N. 9311, acquisita al protocollo di Arpae PG n. 44407 del 13/03/2023, da "**NANNI GIORGIO**", per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Det. n. 3649 del 02/12/2014 prot. n. 110358, e s.m.i. comprensiva anche della comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e smi per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi;

Considerato che le principali modifiche che la ditta intende apportare alla comunicazione rifiuti riguardano i seguenti aspetti:

- incremento della quantità di rifiuti conferibili in impianto, dalle attuali 5.990 t/anno a 17.000 t/anno;
- sostituzione dell'impianto di triturazione a benna con impianto di triturazione mobile e impianto di vagliatura;
- spostamento della zona di stoccaggio degli End of Waste nel medesimo sito ma all'esterno dell'area oggetto dell'AUA vigente;

Dato atto che con nota PG n. 62084 del 07.04.2023, Arpae – SAC ha comunicato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la necessità di chiedere alla ditta la trasmissione di specifica documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **Nanni Giorgio** acquisita ai PG n. 106955 del 19.06.2023, e PG n. 112655 del 28.06.2023, dalla quale è risultato in particolare che:

- la ditta intende gestire in stoccaggio istantaneo e in stoccaggio annuo un quantitativo complessivo per i rifiuti su cui effettua anche l'operazione R5 indipendentemente dalla tipologia di appartenenza;
- il frantoio mobile e il vaglio, dei quali sono stati trasmessi i documenti contenenti le specifiche tecniche, verranno utilizzati per il recupero rifiuti in sostituzione della benna;

Considerato che:

- l'attività nel 2012 fu sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusasi con esclusione da ulteriore procedura di VIA mediante D.G.R. n. 1558 del 29/10/2012 come modificata con D.G.R. n. 1474 del 11/09/2014. Il progetto sottoposto a Screening prevedeva l'attività di recupero rifiuti inerti (R13 - R5) per un quantitativo di 2.100 t/anno mediante benna frantumatrice e deposito per messa in riserva;
- con Determinazione n. 3649 del 02/12/2014 è stata adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena l'AUA che ha autorizzato (a seguito del rilascio della medesima dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014) la ditta in oggetto a esercitare le citate attività di recupero inerti (R13 - R5) per il quantitativo annuo e le modalità sottoposte a screening: 2.100 t/a;
- in data 26/09/2015 la ditta ha presentato domanda di modifica di AUA chiedendo l'aumento dei quantitativi recuperati R5 da 2.100 t/a a 5.990 t/anno affermando di non necessitare di un nuovo screening poiché *".. l'attività di frantumazione degli inerti, è svolta attraverso l'utilizzo di un impianto la cui capacità (...) è stata contemplata già nello screening."* Alla documentazione la ditta ha allegato la scheda della benna frantumatrice in cui è indicata una resa di 25-30 mc/h;
- a seguito di quanto sopra richiamato, con DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016 Arpae SAC ha aggiornato la Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014 (poi ulteriormente aggiornata con DET-AMB-2019-2799 del 11/06/2019) relativa all'AUA rilasciata alla ditta, autorizzando il quantitativo annuo di rifiuti inerti destinati a recupero (R13 - R5) pari a 5.990 t/anno;
- in data 18/08/2022 la ditta in oggetto ha presentato alla RER istanza di Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2018, in merito al progetto di modifica dell'impianto di triturazione (con sostituzione della benna con frantoio mobile e vaglio), layout e quantitativi, dichiarando che l'aumento richiesto a 17.000 t/anno e le modifiche proposte avverranno *"restando nei limiti potenziali presentati nello screening del 2012"*, e allegando una relazione tecnica nella cui premessa si dichiara anche che *"La benna frantumatrice allora autorizzata FB250 ha una resa di 25 mc/h che corrispondono circa a 37 t/h per un totale teorico di 300 t/giorno ..."*;
- la RER, in data 13/09/2022, a seguito delle dichiarazioni sopra riportate nella documentazione presentata con l'istanza di VAP, ha escluso da ulteriore procedura di Screening il progetto presentato visto che la richiesta era riferita, tra l'altro, ad un *"aumento dei quantitativi di rifiuti in entrata all'impianto, sempre restando all'interno della potenzialità di trattamento autorizzata"*;
- dalla istanza di aggiornamento dell'AUA in oggetto risulta che il frantoio mobile sarà il modello REV GCS 100/V, relativamente al quale nella documentazione integrativa PG n. 112655/23, si afferma quanto segue: *"Considerando uno stoccaggio massimo istantaneo (totale) di 1300 ton e una produzione oraria media di 80 ton/h il frantoio deve lavorare per circa 16 ore quindi 2 gg lavorativi."* Con i citati dati orari e le 8 ore lavorative/giorno è ipotizzabile una capacità pari a 640 t/giorno;

- in allegato a quanto sopra, viene inoltre presentata una relazione tecnico descrittiva del frantoio REV GCS 100/V in cui, nell'ambito delle caratteristiche, si fa riferimento ad una produzione oraria da 40 a 120 t/h, corrispondenti, considerando le dichiarate 8 ore lavorative, ad una potenzialità da 320 a 960 t/giorno;

Considerato che, in base a quanto sopra riassunto, è risultato evidente che il progetto presentato nell'istanza di modifica di AUA in oggetto non corrispondeva a quello descritto in istanza di VAP;

Dato atto pertanto che, con nota PG n. 180203 del 23.10.2023, Arpae-SAC di Forlì-Cesena:

- ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, di seguito riportati:
 - presentazione di una istanza di modifica dell'AUA vigente dalla quale risulta che il frantoio dedicato all'operazione di recupero rifiuti inerti (R5) ha una capacità superiore rispetto a quanto valutato nello screening conclusosi con Del. di Giunta Regionale 1558 del 29 ottobre 2012 come modificata con D.G.R. n. 1474 del 11/09/2014, nonché a quanto descritto nella istanza di VAP, ovvero circa 300 t/giorno;
- ha indicato le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato:
 - presentazione di documentazione da cui risulti una potenzialità di trattamento del frantoio non superiore alla potenzialità di trattamento indicata procedura di screening conclusa con Del. di Giunta Regionale 1558 del 29 ottobre 2012 come modificata con D.G.R. n. 1474 del 11/09/2014 e nell'istanza di VAP, pari a circa 300 t/giorno”;

Dato atto che il SUAP, con nota prot. com.le n. 38329/23, acquisita al PG n. 184402 del 30.10.2023, ha comunicato alla ditta i suddetti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. nonché ulteriori motivi ostativi espressi dal Comune di Cesena in merito alla conformità urbanistico-edilizia;

Preso atto della nota del 27.10.2023 allegata alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, acquisita al PG n. 184402 del 30.10.2023, con cui il Comune di Bagno di Romagna - Settore Assetto e Sviluppo del Territorio esprime il parere di competenza, di seguito riportato:

“... Preso atto della documentazione presentata e degli atti depositati presso codesto Comune si precisa quanto segue:

- *trattasi di impianto di recupero di rifiuti inerti, posto nell'area identificata al Foglio 56 Partt. 364-365;*
- *l'istanza di modifica sostanziale AUA si riferisce all'endoprocedimento “rifiuti” e prevede, dal punto di vista edilizio-urbanistico, l'individuazione di una nuova zona di stoccaggio nell'area identificata al Foglio 56 Partt. 361-234 e quindi la realizzazione di un nuovo piazzale a servizio dell'attività produttiva esistente;*

- per il piazzale in questione è stato rilasciato Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prot. 15494 del 28/10/2014 (pratica 254/12) ed è stata presentata istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria 4/PRAT/2023 prot. 13077 del 27/10/2023;

Considerato inoltre che:

- il vigente Piano Strutturale Comunale nella “Tavola S8.8 – Previsioni Insediative e Infrastrutturali” ricomprende l’area interessata dal nuovo piazzale in Territorio rurale in “Ambito di ripristino ambientale (TRN-ab)” e nel comparto BdR 4 “R2 – Molino Casacce” del vigente Piano Operativo Comunale;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 27/07/2023 è stata approvata la variante al Piano Operativo Comunale per il comparto BdR 4, la cui efficacia a seguito di pubblicazione è condizionata alla sottoscrizione dell’Accordo modificato ex art. 18 L.R. 20/2000;
- secondo quanto stabilito dall’art. 7.12 delle Norme del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio negli ambiti da riqualificare, fino all’approvazione ed effettiva esecutività del POC, sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria;
- l’intervento del nuovo piazzale produttivo si identifica come trasformazione permanente di suolo inedificato e quindi come nuova costruzione soggetta a Permesso di Costruire, secondo la definizione di cui al punto g.3 dell’Allegato alla L.R. 15/2013;

Tutto ciò premesso, con la presente si esprime parere non favorevole dal punto di vista edilizio-urbanistico a quanto proposto con l’istanza di modifica sostanziale AUA in oggetto per le seguenti motivazioni:

- il piazzale da adibire a nuova zona di stoccaggio non risulta autorizzato da alcun titolo edilizio;
- l’intervento di nuova costruzione, nel quale si inserisce la realizzazione del nuovo piazzale, non è ammesso dallo strumento urbanistico vigente per le considerazioni sopra esposte.
...”;

Considerato che con nota acquisita al PG n. 190448 del 09.11.2023, la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. dalle quali relativamente alla gestione rifiuti risulta quanto segue:

“In riferimento alla potenzialità di trattamento autorizzata si precisa che il frantoio ha una capacità di lavorazione che varia dalle 40 t/h alle 120 t/h, e che la velocità di lavorazione viene impostata in base al tipo di materiale da lavorare e dalle dimensioni del prodotto che si vuole ottenere in uscita dal frantoio. Per la tipologia di materiale che intende trattare e dal prodotto che vuole ottenere la ditta ha identificato come ottimale una lavorazione oraria che può variare dalle 80 t/h ad un massimo di 100 t/h. Per non superare il totale teorico delle 300 t/g, che erano lavorabili con la benna frantumatrice autorizzata, il frantoio lavorerà al massimo tra le 3 e le 3,5 ore al giorno. [...]

La ditta, per avere sempre sotto controllo i quantitativi di materiale presenti in azienda, registra sul registro di carico e scarico il materiale inviato a lavorazione, si è quindi sempre in grado di verificare la regolarità delle operazioni di frantumazione e vagliatura.”;

Vista la nota acquisita al PG n. 76335 del 24.04.2024, con cui il Comune di Bagno di Romagna ha trasmesso il parere di competenza di seguito riportato:

“Vista l’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014 prot. 110358;

Viste l’istanza di modifica sostanziale AUA presentata dalla ditta richiedente al SUAP in data 10/03/2023 – prot. 9311 (12/AUA/2023), trasmessa a questo Ente in data 13/03/2023 – prot. 3307 (2/PAR-AUA/2023), e la successiva comunicazione di avvio del procedimento con richiesta integrazioni prot. 13928 del 17/04/2023, registrata con prot. 4969 del Comune, comprensiva di richiesta di parere edilizio-urbanistico;

Visto il parere di competenza emesso da codesto ufficio in data 27/10/2023 – prot. 13078;

Viste la comunicazione motivi ostativi ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990, emessa con prot. 38329 del 30/10/2023 da parte dell’Unione dei Comuni Valle del Savio – Settore Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), e le osservazioni da parte della ditta richiedente pervenute al SUAP in data 30/10/2023 – prot. 38329 e registrate presso codesto Comune in data 09/11/2023 – prot. 13549;

Preso atto della documentazione presentata e degli atti depositati presso codesto Comune si precisa quanto segue:

- *trattasi di impianto di recupero di rifiuti inerti, posto nell’area identificata al Foglio 56 Partt. 364-365;*
- *l’istanza di modifica sostanziale AUA si riferisce all’endoprocedimento “rifiuti” e prevede, dal punto di vista edilizio-urbanistico, l’individuazione di una nuova zona di stoccaggio nell’area identificata al Foglio 56 Partt. 361-234 e quindi la realizzazione di un nuovo piazzale a servizio dell’attività produttiva esistente;*
- *la porzione di piazzale dedicata alla zona stoccaggio EoW deve essere opportunamente recintata;*
- *con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 15/11/2017 è stato approvato il POC (Piano Operativo Comunale), vigente dal 29/11/2017, contenente la Scheda con le indicazioni e prescrizioni operative per l’attuazione del Comparto BdR4 e il relativo schema di Accordo Urbanistico pubblico-privato;*
- *l’Accordo ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 per l’attuazione dell’ambito POC BdR4 denominato “R2 - Molino Casacce - San Piero in Bagno” tra il Comune di Bagno di Romagna e la Società Eurobeton s.r.l., è stato sottoscritto presso il notaio Dott. Sereno Barchi in data 06/04/2018 Rep. 29381 Rac. 15308, registrato e trascritto il 19/04/2018 a Forlì;*
- *con Delibera di Consiglio Comunale n°36 del 27/07/2023 sono state approvate la variante al Piano Operativo Comunale per il comparto BdR4 e le modifiche all’Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 precedentemente sottoscritto;*
- *l’Accordo modificato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 per l’attuazione*

dell'ambito POC BdR4 denominato "R2 - Molino Casacce - San Piero in Bagno" tra il Comune di Bagno di Romagna e la Società Eurobeton s.r.l., è stato sottoscritto presso il notaio Dott. Sereno Barchi in data 10/11/2023 Rep. 34024 Rac. 19143, registrato e trascritto il 20/11/2023 a Forlì;

- *in data 12/04/2024 – prot. 4880 è stato rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria 4/PRAT/2023 per "Realizzazione di piazzale con connessi movimenti di terreno" in località Mulino Casacce (Foglio 56 Partt. 234-361).*

Tutto ciò premesso, con la presente si esprime parere favorevole dal punto di vista edilizio-urbanistico a quanto proposto con l'istanza di modifica sostanziale AUA in oggetto, alle seguenti condizioni:

- *per la realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013, condizionata all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, poiché rientrante nel punto B.21 del DPR 31/2017;*
- *la suddetta recinzione dovrà rispettare le caratteristiche indicate dalle Norme del RUE del Comune, oltre alle distanze previste dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 495/1992.";*

Ritenuto che la documentazione presentata permetta di superare i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che il quantitativo complessivo annuale richiesto per i rifiuti su cui effettua l'operazione di recupero R5, corrispondente a 17.000 t, è inferiore a entrambi i quantitativi massimi previsti dall'allegato 4 del D.M. 05.02.98 per la tipologia 7.1 (120.000 t) e per la tipologia 7.6 (97.870 t) e che pertanto si ritiene ammissibile la richiesta della ditta;

Dato atto che la ditta **NANNI GIORGIO** è in possesso della certificazione EN ISO 9001:2015 rilasciata da CISQ in data 27.02.2023 e avente validità fino al 28.02.2026 (acquisita al PG n. 44407 del 13/03/2023), in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 152/22;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento

alle disposizioni della D.G.R. n. 1558 del 29/10/2012 come modificata con D.G.R. n. 1474 del 11/09/2014;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico acquisito al PG n. 106955 del 19.06.2023 "*Planimetria - Proposta di modifica - Viabilità*", scala 1:500, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- A. La ditta individuale **NANNI GIORGIO**, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (FC) - Via Cavour n. 5, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'impianto sito in Comune di **Bagno di Romagna (FC) - Località Cà Pasquetta - San Piero in Bagno**;
- B. L'attività di recupero di rifiuti non pericolosi oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata dalla ditta **NANNI GIORGIO** nella SITUAZIONE DI PROGETTO (con vaglio e frantumatore, incremento rifiuti e ampliamento dell'area di stoccaggio EoW) come richiesto con l'istanza in oggetto solo **successivamente** all'ottemperanza da parte della ditta alla seguente condizione:
- La Ditta dovrà effettuare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bagno di Romagna, comunicazione dell'avvenuta realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW, per la realizzazione della quale dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013, condizionata all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, poiché rientrante nel punto B.21 del DPR 31/2017, conformemente alle seguenti prescrizioni del Comune di Bagno di Romagna:
 - *"per la realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013, condizionata all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, poiché rientrante nel punto B.21 del DPR 31/2017;*
 - *la suddetta recinzione dovrà rispettare le caratteristiche indicate dalle Norme del RUE del Comune, oltre alle distanze previste dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 495/1992."*;

- C. Fino alla comunicazione di cui al punto precedente, l'attività di recupero rifiuti deve essere svolta nella SITUAZIONE ESISTENTE (in assenza di vaglio e frantumatore, di incremento rifiuti e di ampliamento dell'area di stoccaggio EoW) conformemente al precedente Allegato A dell'AUA, allegato alla Det. n. 3649 del 02/12/2014, prot. n. 110358, e s.m.i., con particolare riferimento a quantitativi di rifiuti, organizzazione dell'impianto e tipologia di impianti utilizzati;
- D. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata nella SITUAZIONE DI PROGETTO presso l'impianto sito in Comune di **Bagno di Romagna (FC) - Località Cà Pasquetta - San Piero in Bagno**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

	Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)	Caratteristiche end of waste
A	7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13-R5	1.300*	17.000*	17.000*	Granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/18
		200301	R13-R5				materiali per costruzione nelle forme usualmente commercializzati conformi al D.M. 05/02/98
B	7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904	R13-R5				Aggregati recuperati conformi al D.M. 152/22
C		170802, 200301	R13	100	3.000	---	---

*quantitativo complessivo dei rifiuti di cui alla riga A e B

- E. L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 3 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- F. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- G. Presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di recupero R5

complessivamente superiori a 300 t/giorno, in assenza di preventivo espletamento delle procedure previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle procedure per le modifiche previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/13.

- H. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 effettuata sul rifiuto costituito da conglomerato bituminoso classificato con EER 170302 - *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301** appartenente alla tipologia 7.6, di cui alla riga A della tabella sopra riportata, cessa di essere considerato rifiuto qualora soddisfatti i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e venga pertanto qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso". Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena e Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
- I. L'operazione di recupero R5 sul codice EER 200301 appartenente alla tipologia 7.6, di cui alla riga A della tabella sopra riportata, deve essere effettuata conformemente al D.M. 05.02.98 per la relativa tipologia.
- J. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 sui rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1 di cui alla riga B cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 27.09.2022 n. 152. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 152/22 e inviata ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena e Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
- K. L'operazione di recupero R5 finalizzata all'ottenimento di "aggregato recuperato" non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; **deve essere pertanto comunicata tempestivamente** ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).
- L. Le diverse tipologie di End of Waste dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l'indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.
- M. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

- N. Le recinzioni a separazione delle aree oggetto dell'attività di gestione rifiuti/stoccaggio end of waste della ditta NANNI GIORGIO dalle aree dell'altra ditta presente nel sito devono essere mantenute in perfetta efficienza e mantenute chiuse in assenza di personale della ditta individuale Nanni Giorgio.
- O. Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta è attualmente autorizzata con AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n.3649 del 02/12/2014 prot. n. 110358, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 10/12/2014 P.G.N. 16142, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/03/2016 P.G.N. 9665 e con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-2799 del 11/06/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 13/06/2019 P.G.N. 26229, per lo stabilimento di stoccaggio, messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Cà Pasquetta - San Piero in Bagno.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto:

- sostituzione dell'impianto di triturazione a benna con frantoio mobile e impianto di vagliatura;
- incremento della quantità di rifiuti conferibili in impianto, dalle attuali 5990 t/anno a 17000 t/anno;
- spostamento della zona di stoccaggio degli EoW.

Il progetto di "*Modifica dell'impianto di triturazione, layout e quantitativi*" in oggetto, è stato sottoposto nel 2022 a Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) ai sensi dell'art 6 della L.R. 4/2018, che si è conclusa con la non necessità di sottoporre il progetto stesso a Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/127681 del 21/07/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/127683 del 21/07/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota

della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2023/142299 del 29/08/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

“ (...)

Descrizione del ciclo produttivo e valutazione delle emissioni di polveri diffuse

La Ditta è attualmente autorizzata con AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n.3649 del 02/12/2014, successivamente aggiornata con DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016 e DET-AMB-2019-2799 del 11/06/2019, a svolgere attività di gestione dei rifiuti, R5 ed R13 (d.Lgs. 152/06, Allegato B), per le seguenti tipologie del DM 05/02/1998:

- 7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;*
- 7.2 - conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo.*

In impianto non sono presenti emissioni convogliate e le operazioni che durante lo svolgimento dell'attività possono dare origine ad emissioni diffuse sono:

- ingresso ed uscita degli autoveicoli;*
- carico/scarico/movimentazione all'interno del piazzale di macerie ed altri materiali per l'edilizia;*
- frantumazione;*
- vagliatura.*

Relativamente all'impianto di triturazione la richiesta di modifica riguarda il cambio dell'attrezzatura ora utilizzata per il trattamento dei rifiuti, benna frantumatrice FB250, con un nuovo frantoio (REV GCS 100/V) abbinato ad un vaglio (TEREX modello WARRIOR 1200).

Il nuovo frantoio è costituito da una tramoggia di carico con alimentatore a piastre e vaglio sgrossatore vibrante, mascelle regolabili per variare la dimensione del materiale in uscita, deferrizzatore a magneti e nastro trasportatore di messa a cumulo del materiale in uscita, dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua per l'abbattimento delle polveri. Le caratteristiche principali del nuovo frantoio sono:

- potenza motore endotermico: 113 kWt;*
- produzione oraria: 40 - 120 t/h;*
- capacità della tramoggia: 9 m3;*
- dimensioni bocca frantoio: 1015 x 500 mm;*
- pezzatura max di alimentazione: 400 mm.*

Il dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua è costituito da una pompa a membrana che distribuisce l'acqua a diversi ugelli nebulizzatori posizionati come da figura sottostante, con un consumo di acqua stimato di 300 l/h.

[...omissis...]

Con l'alimentatore a piastra il materiale viene estratto dalla tramoggia di carico e attraverso il vaglio sgrossatore vibrante viene immesso nella bocca del frantoio, dove si frantuma. Nella zona di entrata e nella zona di scarico, la camera di frantumazione è munita di una serie di dispositivi con nebulizzatori di acqua che abbattano la polvere umidificando il materiale lungo tutto il tratto del nastro trasportatore.

Un ulteriore sistema di nebulizzazione può essere montato nella zona di scarico del nastro di messa a cumulo, consentendo di portare l'umidità del materiale a circa il 13%-15%, condizione necessaria per evitare lo sviluppo di polvere nella movimentazione del prodotto.

La Ditta dichiara inoltre che il sistema può essere esteso alla zona di carico, che avviene tramite escavatore meccanico rifornito da pala gommata.

Il materiale in uscita dal frantoio potrebbe voler essere ulteriormente trattato con vagliatura al fine di ottenere granulometrie maggiormente selezionate. In questo caso, all'uscita dal frantoio, i materiali saranno convogliati con il nastro trasportatore ad un vaglio anch'esso mobile. Il vaglio ha una produzione oraria media di 150 t/h, una potenza termica nominale pari a 371 kWt ed è costituito da una tramoggia di carico e da un nastro alimentatore. Si tratta di un macchinario a due piani, dotato di 3 nastri trasportatori per differenziare materiali fini, medi e grossi, in base alle maglie installate. Non sono presenti sistemi di abbattimento polveri durante le operazioni di vagliatura.

I tempi di funzionamento dipendono dal quantitativo di materiale in ingresso.

Considerando uno stoccaggio massimo istantaneo di 1300 ton e una produzione oraria media di 80 ton/h il frantoio deve lavorare per circa 16 ore quindi 2 gg lavorativi.

Il vaglio lavora a valle del frantoio e ha una produzione oraria media di 150 t/h; considerando sempre le 1300 ton di materiale in stoccaggio lavorerà per circa 9 ore.

Per quanto riguarda la stima dell'attività annuale, supponendo di lavorare la quantità massima richiesta (17000 t), il frantoio lavorerà per 212 ore che corrispondono a 26 giorni lavorativi, mentre il vaglio lavorerà per 113 ore che corrispondono a 14 giorni lavorativi.

Relativamente al traffico indotto, in base all'aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso richiesti in autorizzazione (17000 t/anno) e alla portata dei mezzi dichiarata (15 t), considerando 8 ore lavorative per 335 giorni l'anno, si stimano 2267 transiti annuali (ingresso + uscita), cioè circa 7 transiti giornalieri. Considerando che il sito si trova a ridosso della E45 e della strada statale umbro-casentinese e lontano da centri abitati, si ritiene che non ci siano impatti significativi relativamente all'emissione di inquinanti da traffico veicolare.

Il piazzale, sull'intera area di movimentazione e sui cumuli di stoccaggio, è dotato di 5 punti di irrorazione (ugelli nebulizzatori) per l'abbattimento delle polveri, che possono essere orientati e

attivati manualmente in funzione del materiale e delle aree da inumidire, sia sui cumuli di stoccaggio che sulle strade interne all'impianto, dove il risollevarsi di polveri dato dal passaggio dei mezzi pesanti, costituiti dai mezzi per il carico/scarico dei materiali in ingresso e uscita dall'impianto e dai mezzi utilizzati per le attività che vi si svolgono, risulta significativo.

I recettori circostanti sono costituiti da unità immobiliari di tipo residenziale poste lungo la strada provinciale SP 138, distanti circa 250 m dall'area di lavorazione. Il piazzale in cui si svolge l'attività è posto al di sotto sia dell'E45 che della strada provinciale SP 138. I recettori sono posti a ridosso della strada provinciale e quindi in posizione superiore rispetto al piazzale.

Sebbene non siano state effettuate stime di tipo quantitativo sulle emissioni diffuse di polveri PM10 ma solo stime di tipo qualitativo, data la tipologia di attività, la distanza dell'impianto dai recettori individuati e gli interventi di mitigazione posti in essere per l'abbattimento delle polveri si ritiene che le valutazioni effettuate siano sufficienti per una valutazione.

Non si rilevano quindi motivi ostativi al progetto presentato qualora vengano posti in essere opportuni sistemi di mitigazione delle emissioni diffuse, sotto riportate ad integrazione anche di quanto già proposto dalla ditta ed attualmente autorizzato.

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

- 1. Dovrà essere effettuata la regolare manutenzione dei mezzi adibiti alle operazioni di frantumazione e vagliatura del materiale, annotata su apposito registro delle manutenzioni.*
- 2. Nel frantoio dovrà essere assicurata la nebulizzazione con ugelli sia in fase di carico nella tramoggia che in uscita lungo tutto il nastro trasportatore.*
- 3. La velocità massima consentita, all'interno dell'impianto, è di 10 km/h.*
- 4. I cumuli di rifiuti devono essere coperti con teloni mobili in materiale plastico.*
- 5. le piste interne all'impianto, i rifiuti e le materie prime seconde prima della macinazione e della movimentazione devono essere umidificate con il sistema a cinque punti di irrorazione, come da planimetria allegata all'istanza. Tale operazione dovrà essere effettuata almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore, limitatamente ai periodi non piovosi.*
- 6. I mezzi di trasporto in uscita devono avere pneumatici puliti e bagnati con sistema manuale.*
- 7. I cumuli dei materiali inerti polverulenti devono essere alti massimo 5 metri.*
- 8. Dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'impianto.*
- 9. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Non sono presenti impianti termici.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate.”

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, con nota prot. 2023/0231650/P acquisita al protocollo PG/2023/148979 del 01/09/2023, ha espresso parere favorevole indicando in particolare specifiche condizioni, come di seguito riportato:

“ (...)

In merito alla Vs richiesta di parere per emissioni in atmosfera (ns prot. 2023/0200234/A del 24/07/2023) esaminata la pratica in oggetto e le integrazioni successive (ns prot. 2023/0066907/A del 13/03/2023, ns prot.0175043/A del 27/06/2023) inerenti la sostituzione dell'impianto di triturazione ai fini di una maggiore produttività ma anche di minor impatto ambientale; lo spostamento della zona in cui depositare le materie prime secondarie; l'aumento dei quantitativi di rifiuti in entrata all'impianto.

Considerato che possono essere individuati alcuni recettori sensibili (abitazioni private) nel territorio circostante, sia per quanto attiene l'impatto acustico (non oggetto della Vs richiesta), sia per quanto concerne l'impatto sulla qualità dell'aria, derivanti dall'attività lavorativa ivi svolta con diversi tipi di macchinari e dal traffico viario correlato

Tenuto conto della contiguità della Ditta Eurobeton produttrice di calcestruzzo e della superstrada E45 e della strada Provinciale SP 138 e dei relativi impatti ambientali in termini di inquinanti

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione valutata circa l'utilizzo del frantoio (che, come dichiarato nella documentazione agli atti, avverrà solo nei giorni feriali per 8 ore) e circa l'aumento del traffico indotto e i relativi percorsi (non si prevedono livelli significativi di congestione da traffico nelle aree direttamente connesse all'impianto)

Acquisite le valutazioni professionali del Servizio PSAL in data 18 agosto 2023, che ribadisce il rispetto del Dlgs 81/08 e s.m.i.

si esprime per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:

1) le misure di mitigazione illustrate nelle relazioni tecniche agli atti siano tutte costantemente adottate con verifica periodica di efficacia, ma anche idoneamente implementate, in particolare in caso di situazioni meteo climatiche favorevoli la dispersione di polveri e inquinanti e/o di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari da parte dei residenti nelle vicinanze derivanti dall'attività in oggetto (es. installazione di reti frangivento dimensionate in base all'altezza dei cumuli; aumento di barriere verdi; bagnatura delle ruote dei mezzi pesanti, copertura dei cumuli etc...)

2) i viaggi degli automezzi siano coerenti con quelli previsti nella documentazione agli atti (7 transiti giornalieri) e il percorso sia programmato tenendo conto dei recettori sensibili presenti nel contesto, in maniera tale da evitare disturbo e pericolosità da traffico di mezzi pesanti a livello delle strade percorse dai residenti in direzione delle abitazioni

3) *I cumuli dei rifiuti non dovranno essere ubicati in prossimità di alcun recettore potenzialmente interessato e avere altezze di abbancamento e angoli interni tali da garantirne la stabilità*”.

A seguito della comunicazione dei motivi ostativi (ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.) all'accoglimento dell'istanza relativamente all'endoprocedimento rifiuti art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in relazione alla variata potenzialità giornaliera di recupero rifiuti rispetto al concluso screening, il proponente ha comunicato che, al fine di non superare la potenzialità di 300 t/g, ferma restando la potenzialità oraria del frantoio (da 80 a 100 t/h), questo verrà tenuto in attività 3 - 3,5 ore/g, a differenza delle 8 ore/g previste, e per 56 giorni lavorativi anno;

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e nel parere dell'AUSL competente, sopra citati, ha espresso le seguenti valutazioni:

- Vista la nota acquisita al PG n. 76335 del 24.04.2024 nell'ambito dell'istruttoria per l'autorizzazione al Recupero rifiuti ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con cui il Comune di Bagno di Romagna ha trasmesso il parere di competenza di seguito riportato:

(..omissis..)

Tutto ciò premesso, con la presente si esprime parere favorevole dal punto di vista edilizio-urbanistico a quanto proposto con l'istanza di modifica sostanziale AUA in oggetto, alle seguenti condizioni:

- *per la realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013, condizionata all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, poiché rientrante nel punto B.21 del DPR 31/2017;*
- *la suddetta recinzione dovrà rispettare le caratteristiche indicate dalle Norme del RUE del Comune, oltre alle distanze previste dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 495/1992.”;*

il proponente potrà esercire l'attività di recupero rifiuti, modificata come richiesto con l'istanza in oggetto, esclusivamente a valle dell'ottemperanza delle condizioni di cui al suddetto parere comunale in merito alla recinzione e della comunicazione dell'avvenuta ottemperanza stessa.

Come diretta conseguenza a ciò la stessa autorizzazione alle emissioni in atmosfera nella configurazione di cui alla presente istanza potrà essere resa cogente solo in fase successiva alla suddetta ottemperanza.

Fino all'avvenuta ottemperanza delle condizioni di cui al suddetto parere comunale, l'attività risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera relativamente alla configurazione impiantistica e con le prescrizioni di cui al precedente Allegato A EMISSIONI IN ATMOSFERA (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dell'AUA.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni”

alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto inoltre opportuno proporre l'inserimento nell'autorizzazione di quanto segue:

- Tutti gli impianti di abbattimento delle polveri previsti (nebulizzatori installati sul trituratore mobile, nebulizzatori distribuiti nell'area di lavoro, di stoccaggio e di transito) devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n.3649 del 02/12/2014 prot. n. 110358, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 10/12/2014 P.G.N. 16142, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/03/2016 P.G.N. 9665 e con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-2799 del 11/06/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 13/06/2019 P.G.N. 26229, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/03/2023 - P.G.N. 9311, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento, nella SITUAZIONE DI PROGETTO, sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (113 kWt, a gasolio)

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL VAGLIO (371 kWt, a gasolio)

provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal

punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

SITUAZIONE ESISTENTE

1. L'attività di recupero rifiuti modificata (SITUAZIONE DI PROGETTO) come richiesto con l'istanza in oggetto potrà essere esercitata dalla ditta NANNI GIORGIO solo successivamente all'ottemperanza alla seguente prescrizione:
 - La Ditta dovrà effettuare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bagno di Romagna, comunicazione dell'avvenuta realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW, per la realizzazione della quale dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013, condizionata all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, poiché rientrante nel punto B.21 del DPR 31/2017, conformemente alle seguenti prescrizioni del Comune di Bagno di Romagna:
 - *“per la realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013, condizionata all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, poiché rientrante nel punto B.21 del DPR 31/2017;*
 - *la suddetta recinzione dovrà rispettare le caratteristiche indicate dalle Norme del RUE del Comune, oltre alle distanze previste dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 495/1992.”*
2. Fino al ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, le emissioni diffuse in atmosfera dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, rimangono autorizzate nella SITUAZIONE ESISTENTE (in assenza di vaglio e frantumatore, di incremento rifiuti e di

ampliamento dell'area di stoccaggio EoW) conformemente al precedente Allegato A EMISSIONI IN ATMOSFERA (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n.3649 del 02/12/2014 prot. n. 110358, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 10/12/2014 P.G.N. 16142, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/03/2016 P.G.N. 9665 e con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-2799 del 11/06/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 13/06/2019 P.G.N. 26229.

SITUAZIONE DI PROGETTO - SUCCESSIVA AL RICEVIMENTO COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO 2.

3. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle **attività di recupero di rifiuti non pericolosi** nella SITUAZIONE DI PROGETTO (con vaglio e frantumatore, incremento rifiuti e ampliamento dell'area di stoccaggio EoW) **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
- a) Dovrà essere effettuata la regolare manutenzione dei mezzi adibiti alle operazioni di frantumazione e vagliatura del materiale, annotata su apposito registro delle manutenzioni;
 - b) Nel frantoio dovrà essere assicurata la nebulizzazione con ugelli sia in fase di carico nella tramoggia che in uscita lungo tutto il nastro trasportatore;
 - c) La velocità massima consentita, all'interno dell'impianto, è di 10 km/h;
 - d) I cumuli di rifiuti devono essere coperti con teloni mobili in materiale plastico;
 - e) Le piste interne all'impianto, i rifiuti e le materie prime seconde prima della macinazione e della movimentazione devono essere umidificate con il sistema a cinque punti di irrorazione, come da planimetria allegata all'istanza. Tale operazione dovrà essere effettuata almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore, limitatamente ai periodi non piovosi;
 - f) I mezzi di trasporto in uscita devono avere pneumatici puliti e bagnati con sistema manuale;
 - g) I cumuli dei materiali inerti polverulenti devono essere alti massimo 5 metri;
 - h) Dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'impianto;
 - i) In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni;
 - j) Le misure di mitigazione illustrate nelle relazioni tecniche agli atti siano tutte costantemente adottate con verifica periodica di efficacia, ma anche idoneamente implementate, in particolare in caso di situazioni meteo climatiche favorevoli la dispersione di polveri e inquinanti e/o di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari da parte dei residenti nelle vicinanze derivanti dall'attività in oggetto (es. installazione

di reti frangivento dimensionate in base all'altezza dei cumuli; aumento di barriere verdi; bagnatura delle ruote dei mezzi pesanti, copertura dei cumuli etc...);

- k) I viaggi degli automezzi siano coerenti con quelli previsti nella documentazione agli atti (7 transiti giornalieri) e il percorso sia programmato tenendo conto dei recettori sensibili presenti nel contesto, in maniera tale da evitare disturbo e pericolosità da traffico di mezzi pesanti a livello delle strade percorse dai residenti in direzione delle abitazioni;
 - l) I cumuli dei rifiuti non dovranno essere ubicati in prossimità di alcun recettore potenzialmente interessato e avere altezze di abbancamento e angoli interni tali da garantirne la stabilità.
4. Tutti gli impianti di abbattimento delle polveri previsti (nebulizzatori installati sul trituratore mobile, nebulizzatori distribuiti nell'area di lavoro, di stoccaggio e di transito) devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

SCARICHI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA

- La Ditta è attualmente autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 3649 del 02/12/2014 Prot. Prov.le n. 110358/2014, ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – Impresa individuale NANNI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Cavour n. 5 - Protocollo istanza del Suap di Bagno di Romagna n. 11982 del 21/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Bagno di Romagna (FC), località Cà Pasquetta” rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/12/2014, successivamente aggiornata con determinazione di Arpae SAC n. DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/03/2016 e determinazione n. DET-AMB-2019-2799 del 11/06/2019 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/06/2019;
- Con l'istanza di modifica sostanziale la ditta chiede nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale proveniente da una nuova area adibita a deposito macerie e materiali lavorati, in particolare EOW, avente una superficie complessiva pari a mq 900,00;
- Gli scarichi finali autorizzati saranno pertanto così costituiti:
 - a) scarico delle acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di conferimento, lavorazione e stoccaggio materie e conglomerato bituminoso avente una superficie complessiva pari a mq 975,00;
 - b) nuovo scarico delle acque reflue di dilavamento provenienti da una nuova area adibita a deposito macerie e materiali lavorati, in particolare EOW, avente una superficie complessiva pari a mq 900,00;
- I sistemi di trattamento a servizio dei singoli scarichi sopracitati, risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 e sono così costituiti:
 - a) impianto dissabbiatore statico avente un volume utile pari a mc 14,36;
 - b) impianto dissabbiatore statico avente un volume utile pari a mc 21,00.
- Sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni espresso da Arpae Servizio Territoriale in data 29/06/2023 acquisito al Prot. PG/2023/113793 e nella seduta della Conferenza dei Servizi del 27/10/2014;
- I pozzetti fiscali di campionamento (PP2 in planimetria) sono da intendersi quelli posti immediatamente a valle dei 2 distinti sistemi di trattamento previsti;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano in un fosso di scolo naturale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione e tavole tecniche acquisite agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 21/05/2008 Prot. Prov.le n. 52700;
- Relazione e tavole tecniche acquisiti agli atti di Arpae in data 19/06/2023 al prot. n. PG/2023/112655;
- Planimetria recante lo schema fognario acquisita agli atti in data 19/06/2023 Prot. Arpae n. PG/2023/106955 (*allegata*)

CONDIZIONI:

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (ESISTENTE):

Indirizzo insediamento	Località Cà Pasquetta – Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Recupero e stoccaggio rifiuti non pericolosi (macerie e conglomerato bituminoso)
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di conferimento, lavorazione e stoccaggio macerie e conglomerato bituminoso aventi una superficie complessiva pari a mq 975,00
Sistemi di trattamento	Impianto dissabbiatore ditta Edil Impianti avente dimensione esterne di cm 246x325x252h ed un volume utile complessivo pari a mc 14,36
Corpo Recettore	Fosso di scolo afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
- 2) **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire restazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa;**
- 3) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 4) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;

- 5) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto dissabbiatore. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- 6) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- 7) La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
- 8) La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- 9) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (NUOVO):

Indirizzo insediamento	Località Cà Pasquetta – Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Deposito di macerie e materiali lavorati, in particolare EOW
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dall'area di deposito di macerie e materiali lavorati in particolare EOW avente una superficie complessiva pari a mq 900,00
Sistemi di trattamento	Impianto dissabbiatore statico avente un volume utile complessivo pari a mc 21,00
Corpo Recettore	Fosso di scolo afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

- 1) Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
- 2) Il pozzetto d'ispezione terminale, posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento di dissabbiatore e prima dell'immissione nel corpo recettore, dovrà essere idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico ed essere mantenuto costantemente accessibile, a

- disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire la corretta funzionalità della rete fognaria e dell'impianto di trattamento mediante controlli e manutenzioni eseguiti con idonea periodicità;
 - 4) Tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;
 - 5) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi delle vasche. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs. n° 152/06 – Parte Quarta; i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
 - 6) **Entro 12 mesi dall'attivazione dello scarico** dovrà essere effettuato un autocontrollo dello stesso che valutino i seguenti parametri: **Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali**. L'esito analitico degli autocontrolli dovrà essere tempestivamente comunicato, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e concessione di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);
 - 7) **La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale** a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazione equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2015 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;
 - 8) **La data di attivazione dello scarico** dovrà essere comunicata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) entro 10 giorni dalla stessa;
 - 9) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
 - 10) La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'azienda per essere esibita su richiesta degli Organi di controllo;
 - 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - 12) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.